

Accordo

Premesso:

che un serio confronto con le organizzazioni per la tutela dei consumatori è passo fondamentale, sia per migliorare l'immagine della categoria, sia per dare una garanzia alla clientela;

che esiste anche per la clientela la necessità di apprendere quali siano le difficoltà legate alla perfetta esecuzione dei lavori affidati alle Pulitintolavanderie;

che attualmente l'organizzazione più rappresentativa del mondo dei consumatori è in regione l'organizzazione per la tutela del consumatore OTC

Costatato

che esiste all'interno della categoria e dai consumatori la volontà di collaborazione per risolvere eventuali problemi legati a questo tipo di servizio,

appurato

che a volte i problemi verificati sono in gran parte imputabili a mancanza di chiarezza e preventiva informazione da entrambe le parti

considerato

che mediante un serio e ponderato accordo si possano prevenire e/o risolvere la maggioranza dei disguidi legati a questo tipo di servizio

le organizzazioni sopracitate preposte alla tutela dagli interessi della categoria dei pulitintori Confartigianato l'una e dei consumatori l'altra, rappresentate dai propri presidenti regionali protempore e precisamente:


comm. Beppino DELLA MORA - Presidente Regionale Confartigianato
dott.ssa Daniela BERNARDI - Capo Categoria Regionale Pulitintori Confartigianato
sig.ra Luisa NEMETZ - Presidente regionale OTC

Convengono di attenersi all'allegato decalogo comportamentale.

comm. Beppino Della Mora

dott.ssa Daniela Bernardi

sig.ra Luisa Nemetz



Udine 19 gennaio 1998

CONDIZIONI GENERALI DI PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO DI LAVATURA, PULITURA A SECCO

Art. 1 - Ordine - Consegna della merce e disposizioni per la lavorazione.

Il committente, all'atto della consegna della merce, può richiederne la verifica alla pulitintoria segnalando i capi di particolare valore. Al cliente viene rilasciata una ricevuta con dichiarazione che non esistono difetti e, qualora ci fossero, vengano descritti.

Art. 2 - Responsabilità della pulitintoria

La pulitintoria deve eseguire la lavorazione ad essa affidata a regola d'arte. La pulitintoria non risponde di oggetti deteriorati dal sole, dal sudore, dalla polvere, ecc., né dal deterioramento delle guarnizioni accessorie al tessuto. Non è comunque responsabile per i danni qualora si sia attenuta alle indicazioni dell'etichetta di composizione e/o di manutenzione. La pulitintoria non assume responsabilità per la consegna di indumenti a persona che si presenti munita della ricevuta di cui all'articolo 1.

La pulitintoria dovrà informare il cliente di eventuali difficoltà connesse alla pulitura.

Art. 3 - Tolleranze nei termini della consegna

Per la riconsegna della merce è ammessa una tolleranza a favore delle pulitintolavanderie per un tempo non superiore a 8 giorni dalla decorrenza della data concordata per la riconsegna.

Art. 4 - Termini per il ritiro

Gli oggetti consegnati per la lavorazione devono essere ritirati entro il termine massimo di trenta giorni da quello indicato per la riconsegna, salvo l'applicazione della norma di cui all'articolo precedente. Trascorso il termine di cui sopra la pulitintoria ha facoltà di applicare sul prezzo convenuto un supplemento in ragione di 2,5 volte il prezzo pattuito per la lavorazione e per ogni mese o frazione di mese trascorsi dalla scadenza del termine suddetto fino alla riconsegna. La pulitintolavanderia non risponde in nessun caso del danneggiamento o perdita che può derivare all'oggetto successivamente alla data di riconsegna come stabilito all'art. 3.

Art. 5 - Verifica degli oggetti

Il committente deve verificare l'integrità e la qualità degli oggetti che ritira al momento della riconsegna, di tale verifica verrà fatta menzione sul documento fiscale emesso. In ogni caso non sono ammessi reclami oltre gli otto giorni lavorativi successivi alla riconsegna suddetta, reclami fatti con raccomandata R.R.

Art. 6 - Smarrimento degli oggetti

Se l'oggetto consegnato per la lavorazione non è reperito alla scadenza del termine di riconsegna, non si considera smarrito prima del trentesimo giorno dalla scadenza di tale termine.



Art. 7 - Risarcimento danni

La pulitintolavanderia, salvo quanto previsto all'art.8, è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento totale o parziale degli oggetti, attribuibili a sua colpa, nella misura stabilita in ragione del danno commisurato all'usura dello stesso. L'avente diritto è tenuto a provare idoneamente il valore a nuovo dell'oggetto all'epoca dell'acquisto.

Art. 8 - Polizza assicurativa

Al fini di cui all'art. 7 le imprese aderenti si impegnano alla stipula di una polizza assicurativa, qualora non ne possedessero già una, con compagnie di loro fiducia.

Art. 9 - Istituzione camera arbitrale

E' istituita una camera arbitrale presso la sede dell'Unione artigiani del Friuli - Via del Pozzo n. 8 - Udine, per i mandamenti di Udine e Pordenone.

Presso la sede dell'Organizzazione Tutela Consumatori di Trieste - Via Udine n. 6, per i mandamenti di Gorizia, Monfalcone e Trieste.

Composizione della camera arbitrale.

La camera in oggetto sarà costituita da n. 5 persone:

- a) 2 rappresentanti della Confartigianato;
- b) 2 rappresentanti dell'Organizzazione Tutela Consumatori;
- c) Presidente della Commissione nominato dalle rappresentanze sopra enunciate.

La Camera arbitrale si riunirà in prima e seconda convocazione. La prima riunione avrà il compito di riavvicinare le parti per raggiungere un accordo propositivo.

Qualora la risoluzione non venisse raggiunta, la Camera arbitrale richiederà l'intervento di un laboratorio tessile qualificato che attraverso una perizia permetterà alla commissione di esprimersi nel merito (seconda convocazione).

L'intervento della Commissione arbitrale potrà essere richiesto indifferente dalle parti a mezzo raccomandata da inviarsi all'OTC Trieste o Confartigianato Udine.

L'intervento richiesto comporterà un deposito a titolo cauzionale da versarsi in egual misura dalle due parti in causa per le spese di convocazione e perizia.

In seconda convocazione definendo la responsabilità si definirà l'attribuzione del costo di suddetta operazione.

La Commissione si riunirà una volta ogni due mesi seguendo il calendario definito all'inizio di ogni anno solare.

Art. 10 - Marchio identificativo.

Alle lavanderie aderenti all'Accordo, adesione a mezzo iscrizione debitamente firmata dal titolare dell'azienda, da presentare alla propria Organizzazione di rappresentanza, sarà fornito un marchio identificativo, autoadesivo, da esporre in modo visibile presso il proprio laboratorio.

